

DISCIPLINARE TECNICO DI ISTRUZIONE PER L'IMPIEGO
DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE E RICOLLOCABILE

Allegato al Regolamento Comunale di videosorveglianza

Comune di Piateda (SO)

Sommario

Art. 1 Scopo del disciplinare tecnico	3
Art. 2 Dispositivi di videosorveglianza mobile	3
Art. 3 Obbligo di informazione “minima”	3
Art. 4 Modalità di assegnazione dei dispositivi indossabili – “ <i>body cam</i> ”	3
Art. 5 Attivazione dei dispositivi di videosorveglianza mobile – “ <i>body cam</i> ” e “ <i>dash cam</i> ”	4
Art. 6 Gestione delle riprese realizzate con dispositivi mobili	4
Art. 7 Visione e conservazione delle riprese realizzate con dispositivi mobili	4
Art. 9 Disposizioni finali.....	5

Art. 1

Scopo del disciplinare tecnico

Il presente documento costituisce istruzione ed informazione ai sensi dell' art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 19 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2018, n. 51, in ordine alle procedure e modalità di impiego ed attivazione dei dispositivi di videosorveglianza mobile e ricollocabile in uso al Servizio Polizia Locale di Piateda (da ora solo Polizia Locale), nonché le procedure di gestione e conservazione dei relativi filmati nell'ambito del trattamento di dati personali.

I dati raccolti mediante dispositivi di videosorveglianza di cui al presente disciplinare tecnico, costituiscono trattamento di dati personali. Il titolare del trattamento è il Comune di Piateda. Il Designato del trattamento è il Responsabile della Polizia Locale. Tutti gli operatori di Polizia Locale, istruiti in ordine al trattamento mediante il presente disciplinare, sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza mobile e ricollocabile, nei limiti di cui alla vigente normativa e del presente disciplinare tecnico.

Art. 2

Dispositivi di videosorveglianza mobile

I dispositivi di videosorveglianza mobile, in dotazione alla Polizia Locale sono costituiti da:

- N. 1 dispositivi indossabili tipo "*Body Cam*" – modello "Security GPS 64 GB", con sistema criptato, attivabile esclusivamente dall'operatore che la impiega.

Art. 3

Obbligo di informazione "minima"

Oltre all'informativa estesa, prevista dall'art. 13 Regolamento (UE) 679/2019 e dall'art. 10 D.Lgs. 51/2018, l'impiego dei dispositivi di videosorveglianza mobile e ricollocabile dev'essere segnalato con informazione "minima" da attuarsi con le seguenti modalità:

- *Body Cam*: il dispositivo deve essere indossato dall'operatore di Polizia Locale assegnatario in modo non occulto e conformemente con la foggia dell'uniforme indossata; nel caso di Servizio in abiti civili, il dispositivo può non essere indossato (qualora ciò pregiudichi il Servizio in questione), ma deve essere sempre a disposizione dell'assegnatario in modo da essere prontamente utilizzabile in caso di necessità.

Art. 4

Modalità di assegnazione dei dispositivi indossabili – "*body cam*"

Gli operatori assegnatari vengono individuati, secondo ragioni di opportunità e di effettiva esigenza di Servizio, con provvedimento del Responsabile di Servizio.

Il dispositivo (identificato da numero di serie apposto sullo stesso), corredato dai relativi accessori (base e cavo di ricarica, clip da taschino), è dotazione individuale degli assegnatari, che saranno ritenuti responsabili dell'eventuale incuria, danneggiamento e/o uso improprio.

Il dispositivo assegnato non costituisce sistema di controllo del lavoratore in quanto potrà essere attivato dal lavoratore stesso in caso di necessità come indicato negli articoli seguenti. I filmati prodotti potranno essere utilizzati per l'accertamento di reati, di cui verrà data necessaria comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente e prodotti/tenuti a disposizione della medesima.

Art. 5

Attivazione dei dispositivi di videosorveglianza mobile – “body cam”

I dispositivi di videosorveglianza mobile sono di norma tenuti spenti o comunque con modalità di ripresa disattivate (stand by).

L'attivazione dei dispositivi tipo “Body Cam” può avvenire a cura dell'operatore assegnatario, in ipotesi riconducibili alle seguenti situazioni direttamente connesse all'attività istituzionale:

- a. prevenzione dei reati e tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;
- b. indagine di polizia giudiziaria che richiedano l'esecuzione di accertamenti e rilievi ex art. 354 c.p.p.;
- c. nella flagranza di reato o comunque di concreto pericolo di danno a persone e cose, desumibile dalle circostanze;

Nei casi sopra indicati, all'attivazione del dispositivo è consentita anche la captazione dell'audio della ripresa.

È sempre consentito azionare le “Body Cam” ogni qualvolta l'equipaggio si trovi in condizione tale da utilizzare congiuntamente i sistemi di allarme visiva e sonora del veicolo nei soli casi previsti dalla legge e autorizzati dalla Centrale Operativa.

In ogni caso, quando le ragioni per cui è stata avviata la ripresa cessino, il dispositivo mobile dovrà immediatamente essere disattivato.

Non è mai consentita la ripresa audio/video che possa interferire nella vita privata altrui e comunque al di fuori dei casi indicati al punto precedente.

Art. 6

Gestione delle riprese realizzate con dispositivi mobili

Al termine del Servizio gli operatori che hanno impiegato i sistemi di videosorveglianza mobile, che hanno effettuato delle riprese con tali dispositivi dovranno mettere a disposizione tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale di Turno redigendo l'apposito verbale di consegna.

L'Ufficiale di Turno provvederà all'immediato riversamento sull'archivio informatico del Comando – in apposita *directory* a ciò destinata – ed alla restituzione del dispositivo o della scheda di memoria all'assegnatario debitamente cancellata.

Delle operazioni di consegna dei filmati dovrà essere compilato il relativo verbale.

Art. 7

Visione e conservazione delle riprese realizzate con dispositivi mobili

L'Ufficiale di Turno che ha ricevuto le riprese di cui all'articolo precedente verificherà che le immagini raccolte siano relative a fatti effettivamente pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità perseguite.

In caso affermativo, senza ritardo le metterà a disposizione dell'Ufficiale di riferimento per l'unità specialistica che ha eseguito le riprese, il quale valuterà la necessità di eventuale conservazione per un tempo superiore ai sette giorni (per finalità di polizia giudiziaria) e darà corso ai provvedimenti del caso, eventualmente raccordandosi con altre unità specialistiche.

Diversamente, qualora le riprese non abbiano alcuna rilevanza per l'accertamento di reati o per altri motivi che richiedano conservazione prolungata, lo stesso Ufficiale di Turno provvederà alla cancellazione irreversibile dei filmati, entro sette giorni dalla data delle riprese (tempo massimo previsto per motivi di sicurezza urbana).

Ogni operazione di accesso, consegna o estrazione dei dati da parte di soggetti autorizzati, dovrà essere opportunamente tracciata e documentata.

Art. 9

Disposizioni finali

Tutto il personale di Polizia Locale viene istruito, a norma dell'art. 29 Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 19 D.Lgs. 51/2018 in ordine alle modalità di trattamento di dati personali raccolti mediante dispositivi di videosorveglianza mobile, mediante il presente disciplinare tecnico.

A tal fine il presente documento verrà reso noto a tutto il personale di Polizia Locale, con le consuete modalità di comunicazione.

Tutto il personale di Polizia Locale è tenuto a conoscere e disposizioni del presente disciplinare e a rispettare le disposizioni e le procedure qui contenute, nonché a risolvere eventuali dubbi operativi, interpellando senza ritardo il Responsabile del Trattamento.

Il presente disciplinare trova fondamento sul Regolamento Comunale in materia di videosorveglianza, essendo parte integrante dello stesso.